Spedizione in abbonamento postale

Anno 92° — Numero 81

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Lunedì, 9 aprile 1951 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1951

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 7 marzo 1951, n. 206.

Approvazione della convenzione fra l'Amministrazione finanziaria e l'Automobile Club d'Italia per la riscossione delle tasse automobilistiche.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' approvata l'annessa convenzione, stipulata, in rappresentanza del Governo, dal Ministro per le finanze con il rappresentante dell'Automobile Club d'Italia, ente morale con sede in Roma, e con la quale a far tempo dal 1° dicembre 1948 è affidato al detto ente il servizio di riscossione delle tasse di circolazione gravanti sugli autoveicoli, autoscafi e rimorchi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 marzo 1951

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA — VANONI

Visto, *il Guardasigilli:* PICCIONI

ALLEGATO

Convenzione con l'Automobile Club d'Italia (A.C.I.) per la riscossione delle tasse automobilistiche

Fra il Ministero delle finanze, rappresentato dal Ministro per le finanze onorevole prof. avv. Ezio Vanoni, Senatore della Repubblica, e l'Automobile Club d'Italia con sede in Roma, rappresentato dal Commissario straordinario principe Filippo Caracciolo di Castagneto, si stabilisce e si conviene quanto segue tenendo presente che nel testo della convenzione, per brevità, la Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, la Direzione generale dell'Automobile Club d'Italia e l'Ispettorato delle tasse e delle imposte indirette sugli affari per il controllo dei servizi di riscossione affidati all'Automobile Club d'Italia ed alla Società Italiana Autori ed Editori verranno indicati, rispettivamente, con « Direzione generale tasse affari », « Direzione generale dell'A.C.I. », « Ispettorato tasse per il controllo A.C.I. S.I.A.E. ».

Art. 1.

Con la presente convenzione, che sostituisce la precedente del 30 novembre 1926, modificata dalle convenzioni suppletive 20 novembre 1931 e 10 marzo 1934, nonchè la convenzione 10 marzo 1939, modificata a sua volta con le convenzioni suppletive del 30 aprile 1941, 28 febbraio 1945 e 26 marzo 1948, approvate rispettivamente con i regi decreti-legge 26 dicembre 1926, n. 2486, 21 dicembre 1931, n. 1622, 19 aprile 1934, n. 729, con la legge 30 novembre 1939, n. 1873, con la legge 4 luglio 1941, n. 694, con il decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 88 e con il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 827, il Ministero delle finanze affida all'Automobile Club d'Italia il mandato di riscuotere per conto dello Stato tutte le tasse di circolazione sugli autocarri, motocarri, motofurgoncini, rimorchi e autoscafi, adibiti al trasporto di cose, di cui al regio decreto-legge 10 marzo 1943, n. 94, modificato dal decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 88 e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 177, nonchè dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1058 e dalla legge 17 gennaio 1949, n. 6, tutte le tasse di circolazione sui motocicli, motocarrozzette, automobili, autobus, autocarri, rimorchi e autoscafi adibiti al trasporto di persone e al trasporto promiscuo di cose e di persone di cui al decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 88, modificato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 177, dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1058 e dalla legge 17 gennaio 1949, n. 6, nonchè tutte le tasse di circolazione sui velocipedi a motore, sui motocicli leggeri e motofurgoncini leggeri di cui alla legge 17 gennaio 1949, n. 6.

La presente convenzione ha inizio a tutti gli effetti a partire dalle riscossioni effettuate dal 1° dicembre 1948 e scadrà il 30 novembre 1951 senza obbligo di disdetta da alcuna delle due parti contraenti.

Ove venissero abolite le tasse di circolazione di cui sopra è cenno, la presente convenzione si intende risoluta a decorrere dal giorno in cui si renderà efficace l'abolizione.

Scaduta o risoluta la convenzione, l'A.C.I., dovrà rimanere a disposizione del Ministero delle finanze — Direzione generale tasse affari — e degli organi dipendenti per la resa dei conti, la consegna dei bollettari, dei contrassegni metallici e degli schedari e per quanto altro attiene al servizio prestato.

Art. 2.

L'Automobile Club d'Italia (A.C.I.) deve tenere alle sue dirette dipendenze in ciascuna città capoluogo di provincia, assieme al rispettivo Pubblico registro automobilistico, un ufficio perfettamente organizzato per il servizio di riscossione delle tasse indicate all'art. 1, al quale è preposto un funzionario responsabile verso l'Ente. Tale funzionario provvede ai servizi con personale direttamente dipendente ed amministrato dalla sede centrale dell'A.C.I.

I detti uffici hanno carattere permanente e devono funzionare tutto l'anno ed essere aperti al pubblico nei giorni feriali, osservando l'orario stabilito dalla direzione generale dell'A.C.I. previ accordi col Ministero delle finanze (Direzione generale tasse affari).

Qualora si verifichino particolari esigenze di servizio, la predetta Direzione dell'A.C.I. previa intesa col Ministero delle finanze (Direzione generale tasse affari), ha facoltà di ordinare la protrazione dell'orario degli uffici di esazione nei giorni feriali e l'apertura degli sportelli nelle ore antimeridiane dei giorni festivi.

Nelle città capoluogo di provincia ove si verifichi maggiore affluenza di contribuenti per il pagamento delle tasse sopraindicate, l'A.C.I. è tenuto ad impiantare col-

lettorie permanenti o provvisorie, dipendenti ad ogni effetto contabile ed amministrativo dall'ufficio esattore della rispettiva circoscrizione provinciale.

Comunque l'A.C.I. è tenuto ad assicurare sempre il regolare servizio di riscossione delle tasse suddette provvedendovi con personale e mezzi straordinari anche nel caso di particolari contingenze.

L'A.C.I. è poi autorizzato ad istituire, nei principali valichi di frontiera, ove già funzionano o funzioneranno i servizi di assistenza automobilistica, speciali uffici collettori permanenti per la riscossione delle tasse eventualmente dovute sugli autoveicoli esteri o provenienti dall'estero. Questi uffici dipendono ad ogni effetto contabile ed amministrativo dal competente Ufficio provinciale dell'A.C.I. e possono essere autorizzati a riscuotere anche le tasse di circolazione sugli autoveicoli e rimorchi immatricolati nel territorio nazionale nonchè sui motocicli e sui motocicli leggeri, motofurgoncini leggeri e velocipedi a motore.

Art. 3.

La riscossione di tutte le somme comunque concernenti le tasse di circolazione indicate dall'art. 1, comprese quelle derivanti da eventuali rilievi per errore di tassazione, deve essere affidata esclusivamente agli Uffici esattori e collettori suaccennati.

E' fatto assoluto divieto agli Uffici esattori e collettori di riscuotere qualsiasi contribuzione aggiuntiva alle tasse di circolazione che non sia autorizzata dal Ministero delle finanze (Direzione generale tasse affari).

I dirigenti degli Uffici esattori sono personalmente responsabili disciplinarmente e finanziariamente di ogni trasgressione del divieto di cui sopra.

L'A.C.I. deve tenere il servizio di esazione delle tasse di circolazione ben distinto e separato da tutti gli altri servizi in modo da evitare interferenze ed equivoci nella applicazione del mandato di esazione ad esso affidato.

La Direzione generale dell'A.C.I. deve funzionare solamente da organo di direzione di controllo e di vigilanza sugli Uffici esattori provinciali e non potrà, in nessun caso, sostituirsi agli uffici stessi per la riscossione delle tasse spettanti allo Stato.

Art. 4.

La riscossione da parte dell'A.C.I. delle tasse di cui all'art. 1 è effettuata a mezzo dei bollettari di riscossione e dei contrassegni metallici di cui al decreto Ministeriale 28 ottobre 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 dicembre 1947, n. 296, al decreto Ministeriale 30 novembre 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 dicembre 1948, n. 299 e alla legge 17 gennaio 1949, n. 6, o di quegli altri che successivamente potessero essere istituiti dal Ministero delle finanze (Direzione generale tasse affari).

Tutti i bollettari devono essere stampati in carta filigranata e la stampa di essi è di regola affidata all'Istituto Poligrafico dello Stato il quale provvede a numerare progressivamente i singoli bollettari e le bollette (matrici e figlie) contenute in ciascun bollettario: ogni bollettario deve contenere non meno di cinque e non più di cento bollette.

Nei casi in cui l'Istituto Poligrafico dello Stato non si trovasse in condizioni di provvedere tempestivamente alla fornitura di detti bollettari, la stampa degli stessi potrà essere affidata a tipografia particolarmente attrezzata per tale lavoro, che dia affidamento di correttezza e di regolarità, e che sia accettata preventivamente dal Ministero delle finanze (Direzione generale tasse affari): la stampa dovrà essere eseguita con le norme che saranno stabilite dalla predetta Direzione generale sotto la vigilanza dei funzionari, addetti all'Ispettorato tasse di controllo A.C.I. e S.I.A.E. e di militari della guardia di finanza.

Al momento della consegna (alla Direzione generale dell'A.C.I.) della fornitura annuale dei bollettari da parte dell'Istituto Poligrafico o, nella ipotesi prevista al comma precedente, dei bollettari stampati da tipografia autorizzata, deve procedersi con l'intervento di un funzionario dell'Ispettorato tasse di controllo A.C.I e S.I.A.E. all'inventario e al controllo della consistenza dei bollettari stessi, redigendo processo verbale di presa in carico dell'intero quantitativo da parte dell'Ente. Tale verbale deve essere firmato da un rappresentante dell'A.C.I. e dal suddetto funzionario rappresentante dell'Amministrazione finanziaria.

In base ai dati contenuti nel processo verbale predetto, l'A.C.I. è tenuto a rendere per ciascun anno rigoroso rendiconto di tutti i bollettari assunti in carico.

La Direzione generale dell'A.C.I. provvede i dipendenti Uffici esattori provinciali, ed a mezzo di questi anche gli Uffici collettori, dei bollettari a madre e figlia, gradualmente occorrenti per le singole riscossioni.

Tali bollettari, prima della spedizione debbono essere vidimati da un rappresentante dell'A.C.I. e da un funzionario dell'Ispettorato sopra indicato, i quali daranno atto di tale operazione in apposito verbale, nel quale i bollettari vidimati verranno descritti.

Il Poligrafico dello Stato consegna inoltre al Dèposito generale dei valori bollati, che provvede alla loro distribuzione su regolare richiesta delle Intendenze di finanza, i bollettari occorrenti per il rilascio dei dischi contrassegno gratuiti, da servire per gli autoveicoli del corpo diplomatico (serie *C.D.*) e per gli autoveicoli esenti da tassa (serie *S.E.*).

Le spese di stampa di tutti i bollettari compresi quelli di cui ai precedenti commi 3 e 8 e le indennità di assistenza dovute al personale addetto alla vigilanza della stampa presso tipografie private nel caso previsto al comma 3, gravano per intero sul bilancio dell'A.C.I.

La spedizione dei bollettari agli Uffici esattori provinciali deve essere accompagnata da apposita nota di carico in duplice esemplare, di cui uno va restituito con la firma dell'esattore, alla Direzione generale dell'A.C.I. la quale ne curerà la custodia in fascicoli, distintamente per ciascuna provincia, dopo di aver preso nota delle singole spedizioni alla partita aperta per ciascun Ufficio esattore provinciale, sul registro indicato al successivo comma 15.

Tali dupli saranno tenuti a disposizione dell'Ispettorato tasse per il controllo presso A.C.I. e S.I.A.E.. Un altro esemplare delle note di carico deve essere trasmesso dall'A.C.I. agli Ispettorati compartimentali delle tasse e delle imposte indirette sugli affari competenti per territorio, contemporaneamente alla spedizione dei bollettari agli Uffici esattori.

Presso la Direzione generale dell'A.C.I. è istituito un registro di consistenza dei bollettari spediti agli Uffici esattori.

Nel detto registro deve prendersi nota, per ogni Ufficio esattore e per ciascun bollettario, della data di spedizione, della specie e del numero del bollettario e del quantitativo di bollette in esso contenute.

Nel registro stesso deve inoltre risultare la data di resa di ciascun bollettario, il numero delle bollette usate, di quelle annullate e di quelle rimaste eventualmente inutilizzate.

Il movimento di entrata e di uscita dei bollettari presso gli Uffici esattori provinciali deve essere annotato su apposito registro partitario sul quale, mese per mese, e distintamente per ciascuna serie di bollettari, devono essere registrati nella partita corrispondente a ciascun Ufficio esattore il numero delle bollette trasmesse dal magazzino della sede centrale ed il numero delle bollette usate, annullate o in bianco, restituite dall'Ufficio provinciale al magazzino stesso; alla fine dell'anno deve essere accertata con apposito riepilogo la concordanza tra il carico e lo scarico delle singole partite e le eventuali mancanze.

Nel giorno 31 dicembre di ogni anno un ispettore addetto all'Ispettorato tasse affari per il controllo A.C.I. e S.I.A.E. inizierà la ricognizione dei bollettari della gestione annuale scaduta, esistente nel magazzino della sede centrale dell'A.C.I., redigendone verbale in triplice esemplare, nel quale le bollette in bianco restituite dagli Uffici esattori saranno tenute distinte dai bollettari, dati in dotazione alla sede centrale e non distribuiti agli Uffici esattori.

I contrassegni metallici previsti dall'art. 3 ultimo comma, della legge 17 gennaio 1949, n. 6, vengono forniti all'A.C.I direttamente dalla zecca di Roma; per la consegna, l'assunzione in carico e la contabilità dei contrassegni stessi valgono le norme stabilite nei commi precedenti con l'avvertenza che agli Uffici esattori provinciali i contrassegni debbono essere dati in carico con la indicazione del numero progressivo che contraddistingue ogni contrassegno, e che i contrassegni non venduti alla fine di ciascun anno dovranno essere restituiti entro il mese di gennaio dell'anno successivo alla Direzione generale dell'A.C.I. la quale dovrà tenerli a disposizione del Ministero delle finanze — Direzione generale tasse affari — per la loro utilizzazione.

Art. 5.

Tanto la Direzione generale dell'A.C.I quanto gli Uffici esattori provinciali e gli Uffici collettori, d'accordo con gli organi dirigenti di ciascuna sede dell'A.C.I. devono adottare tutti i provvedimenti cautelativi per la conservazione dei bollettari e dei contrassegni metallici rispettivamente avuti in carico, in apposite camere di sicurezza, casseforti od armadi di sicurezza, in maniera che i detti bollettari e contrassegni non possano essere in alcun modo manomessi.

In caso di furto, incendio e sottrazione dei bollettari e dei contrassegni metallici dovrà essere subito telegraficamente avvertito l'Ispettorato tasse per il controllo A.C.I e S.I.A.E. per i necessari accertamenti.

Art. 6.

La compilazione delle bollette deve essere effettuata giusta le norme seguenti:

In ciascuna bolletta, contenente il numero del bollettario e il numero progressivo della bolletta, l'Ufficio esattore deve riportare, desumendoli dalla licenza di circolazione il cognome, il nome e la residenza del contribuente, il numero di immatricolazione, la categoria, la destinazione, la portata utile in quintali, la potenza in CV, il sistema di alimentazione dell'autoveicolo e la data delle variazioni eventualmente avvenute dopo la precedente esazione, sulla portata o potenza.

Devono essere inoltre indicati l'ammontare della tassa pagata, la data e il luogo del versamento, il periodo di tempo cui la tassa versata si riferisce e gli eventuali riferimenti a precedenti riscossioni, il tutto seguito dalla firma dell'esattore e dal timbro a calendario dello Ufficio.

Nelle bollette figlie devono risultare:

a) gli estremi numerici del bollettario e della bolletta;

b) la specie del veicolo;

c) la data di scadenza della bolletta;

d) il numero di immatricolazione dell'autoveicolo;

e) l'importo della tassa pagata in cifre e in lettere;

f) la data e il luogo del versamento;

g) la firma dell'esattore e il timbro dell'A.C.I.

Nelle matrici delle bollette rilasciate gratuitamente ai possessori degli autoveicoli temporaneamente importati dall'estero devono essere riportate le generalità del possessore dell'autoveicolo temporaneamente importato nonchè le indicazioni relative ai dati dei documenti di circolazione, alla categoria dell'autoveicolo ed alla potenza in CV

Nelle matrici stesse va annotata la data di compilazione, seguita dalla firma dell'esattore. Nelle bollette figlie corrispondenti devono risultare: l'anno solare del rilascio, gli estremi numerici del bollettario e della bolletta, il numero di targa, la data della consegna e la firma dell'esattore.

Dalle matrici dei bollettari di serie IV e dalle rispettive bollette figlie, debbono risultare le generalità del contribuente, la somma pagata, il titolo e la causale del pagamento, le caratteristiche sommarie dell'autoveicolo, la liquidazione della tassa ricuperata e gli eventuali riferimenti alle precedenti riscossioni.

L'Ufficio esattore all'atto in cui riscuote le tasse deve annotare sopra la licenza di circolazione dell'autoveicolo, nell'apposito spazio, la data ed il numero della bolletta e del bollettario, la somma riscossa, la portata utile in quintali e la potenza in CV, la destinazione nonchè il periodo di validità del pagamento.

In calce alle dette indicazioni l'esattore deve apporre la propria firma ed il timbro a calendario ad inchiostro grasso.

La tassa di bollo di quietanza deve essere riscossa in modo virtuale e contabilizzata secondo le norme stabilite dal Ministero delle finanze Direzione generale tasse affari; tale tassa deve essere versata separatamente dalla tassa di circolazione nei modi e termini stabiliti dal successivo articolo 13.

Art. 7.

Le tasse di circolazione devono essere pagate di regola presso l'Ufficio esattore della provincia in cui il veicolo è immatricolato.

Per giustificati motivi, le dette tasse possono essere versate presso qualsiasi Ufficio esattore dell'A.C.I.

In caso di riscossione di tasse per autoveicoli e rimorchi immatricolati in altra circoscrizione, gli Uffici esattori devono, entro dieci giorni, darne notizia all'Ufficio

esattore della provincia ove trovasi immatricolato il veicolo.

Nel caso che la bolletta figlia, contenente il disco contrassegno, già rilasciata al contribuente, in corrispondenza della tassa pagata per un autoveicolo o rimorchio, siasi accidentalmente deteriorata o sia comunque venuta a mancare, gli Uffici esattori e gli Uffici collettori non possono rilasciare alcun duplicato di bolletta, nè alcun certificato di avvenuto pagamento della tassa.

In tal caso — a norma dell'art. 7 del regio decreto 13 marzo 1934, n. 338 — il contribuente deve presentare alla competente Intendenza di finanza, insieme alla licenza di circolazione, motivata istanza in carta bollata, sottoscritta personalmente dal possessore dell'autoveicolo.

L'Intendenza di finanza, esperite le opportune indagini e riconosciuta la legittimità della richiesta, redige su un foglio uso bollo — sul quale saranno state applicate marche da bollo per lire 15, corrispondenti al diritto fisso di cui all'art. 13 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3283 — il certificato attestante l'avvenuto pagamento della tassa.

L'Intendenza trasmette il detto certificato al competente Ufficio esattore dell'A.C.I., il quale, se i bollettari sono ancora in suo possesso, lo consegna all'interessato, annotandone gli estremi a tergo dell'originale matrice della bolletta di pagamento; se invece i bollettari sono in possesso della Direzione dell'A.C.I., informa questa del rilascio del duplicato, comunicandone gli estremi, perchè ne venga presa nota sulla matrice della bolletta smarrita e provvede alla consegna all'interessato del duplicato in parola.

Su richiesta dell'Intendenza, l'Ufficio esattore fornirà ad essa i dati relativi al pagamento.

La tassa di circolazione di cui all'art. 2 della legge 17 gennaio 1949, n. 6, può essere assolta presso qualsiasi Ufficio esattore dell'A.C.I.

Nei casi di smarrimento e deterioramento del contrassegno metallico comprovante il pagamento della tassa di cui sopra non è ammesso il rilascio del duplicato del contrassegno medesimo. Nei casi predetti il contribuente dovrà pertanto munirsi, a proprie spese, di un nuovo contrassegno.

Art. 8.

La Direzione generale dell'A.C.I. ha l'obbligo di provvedere annualmente alla compilazione della statistica dei veicoli per i quali è stata versata la tassa di circolazione, nonchè alla statistica delle riscossioni, sotto l'osservanza delle modalità e sui tracciati prescritti dal Ministero delle finanze — Direzione generale tasse affari — d'accordo con l'Istituto centrale di statistica; ha altresì l'obbligo di eseguire gli altri lavori statistici che fossero richiesti dal Ministero stesso.

Presso la Direzione generale dell'A.C.I. deve funzionare un Ufficio centrale di controllo e recuperi, che provveda alla revisione di merito delle singole riscossioni, accertando, sulla base dei dati contenuti nella matrice di ogni bolletta, se ciascuna somma introitata sia stata regolarmente liquidata sotto la piena osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, delle circolari ministeriali e delle conformi disposizioni emanate dall'A.C.I. con le proprie pubblicazioni ufficiali.

Art. 9.

Entro i primi quattro giorni di ciascun mese ogni Ufficio esattore deve compilare sull'apposito modulo un rendiconto delle somme giornalmente riscosse nel mese precedente nell'intera circoscrizione provinciale per tasse di circolazione e delle somme versate nel mese precedente.

Nel detto rendiconto devono anche essere indicati, per ciascun bollettario esaurito o in corso di uso, gli estremi delle bollette emesse, di quelle annullate, di quelle rimaste in bianco e di quelle eventualmente mancanti, dando giustificazione di tale mancanza.

Di tale rendiconto deve essere trasmesso entro lo stesso termine di giorni quattro un esemplare alla Direzione generale dell'A.C.I., uno al Ministero delle finanze — Direzione generale tasse affari — uno all'Ispettorato compartimentale delle tasse e imposte indirette sugli affari, territorialmente competente per il controllo di cui al secondo comma dell'art. 11; un quarto esemplare deve rimanere depositato presso l'Ufficio esattore medesimo.

Gli Uffici esattori debbono restituire alla Direzione generale dell'A.C.I. i bollettari completamente utilizzati entro il mese successivo a quello in cui sono stati esauriti, non appena i bollettari stessi siano stati controllati, ai sensi del secondo comma dell'art. 11, dai funzionari delegati dagli Ispettorati compartimentali delle tasse e imposte indirette sugli affari competenti per territorio.

La Direzione generale dell'A.C.I. appena ricevuti tali bollettari deve procedere alla constatazione dello stato dei medesimi, assicurandosi che il numero delle bollette usate e di quelle annullate corrisponda alle risultanze dei rendiconti mensili e che le bollette annullate o in bianco contengano le figlie col relativo disco-contrassegno, apponendo in fondo a ciascun bollettario il visto di regolarità e provvedendo all'annullamento delle bollette annullate o in bianco con un timbro a perforazione contenente la dichiarazione «annullato».

La Direzione generale dell'A.C.I. ha l'obbligo di conservare i bollettari come sopra restituiti dagli Uffici esattori, finchè non sia stata ultimata la verifica delle percezioni da parte dell'Ispettorato tasse per il controllo A.C.I. e S.I.A.E. e comunque finchè il Ministero delle finanze — Direzione generale tasse affari — non abbia dato il suo benestare alla loro distruzione o al loro concentramento in luogo opportuno.

Art. 10.

La Direzione generale dell'A.C.I., entro la fine di ciascun mese successivo a quello cui si riferiscono i rendiconti di cui all'art. 9 darà comunicazione, con prospetto in duplice esemplare, al Ministero delle finanze — Direzione generale tasse affari — per il tramite dell'Ispettorato tasse per il controllo A.C.I. e S.I.A.E. del numero complessivo delle bollette rilasciate e dei contrassegni metallici venduti e dell'importo globale delle somme riscosse in tutto il territorio nazionale durante il mese, distintamente per gli autoveicoli adibiti al trasporto di persone e per quelli adibiti al trasporto di cose, e per i velocipedi a motore, motocicli leggeri e motofurgoncini leggeri.

La Direzione generale dell'A.C.I. deve inoltre, non più tardi del 31 marzo di ciascun anno, trasmettere in doppio esemplare al Ministero delle finanze — Dire-

zione generale tasse affari — sempre per il tramite del predetto Ispettorato, il rendiconto generale della gestione scaduta relativa al periodo 1° dicembre-30 novembre, specificando:

a) gli incassi fatti in ciascuna provincia;

b) gli estremi delle quietanze di Tesoreria dei versamenti eseguiti;

c) gli aggi percetti;

d) il numero delle bollette ricevute ai sensi dello art. 4, di quelle rilasciate, annullate, rimaste in bianco o mancanti nei bollettari dati in carico ai singoli Uffici esattori, ed altresì delle bollette rimaste in bianco presso la Direzione generale dell'A.C.I.;

e) il numero dei contrassegni metallici ricevuti in carico, di quelli venduti, di quelli non esitati concentrati presso la Direzione generale dell'A.C.I. e di quelli mancanti.

Al rendiconto dovranno essere allegate le originali quietanze di Tesoreria.

Art. 11.

Il Ministero delle finanze — Direzione generale tasse affari — esercita presso la Direzione generale dell'A.C.I. e presso gli Uffici esattori provinciali il controllo su tutta la gestione dei servizi tributari affidati all'Ente, direttamente o a mezzo dell'Ispettorato delle tasse per il controllo A.C.I. e S.I.A.E.

La Direzione generale dell'A.C.I. e i dipendenti Uffici esattori e collettori devono pertanto tenere a disposizione dei funzionari addetti alla Direzione generale tasse affari ed al predetto Ispettorato tutte le contabilità relative, i bollettari, gli schedari e quanto altro serve per il funzionamento del servizio.

Inoltre alla fine di ogni mese ciascun Ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, competente per territorio, dovrà designare un ispettore oppure uno dei procuratori addetti all'Ispettorato, o in servizio nella sede in cui è posto l'ufficio da verificare, perchè entro i primi dieci giorni del mese successivo esegua presso ogni Ufficio esattore dell'A.C.I., sito nella giurisdizione del Compartimento, il controllo delle bollette utilizzate o annullate nel mese precedente e di quelle rimaste in bianco o mancanti, compilando regolare verbale di ricognizione attenendosi alle norme di cui alle « Istruzioni di servizio » approvate dal Ministero delle finanze.

A controllo ultimato il detto funzionario trasmetterà l'esemplare del rendiconto mensile di cui al terzo comma dell'art. 9 — munito del visto di regolarità e corredato dal verbale di controllo di cui al comma precedente — all'Ispettorato tasse per il controllo A.C.I. e S.I.A.E in Roma.

Indipendentemente dalle ispezioni dell'autorità finanziaria presso gli Uffici esattori, la Direzione generale dell'A.C.I. deve provvedere a far compiere ispezioni periodiche presso gli Uffici stessi da parte di funzionari propri tecnicamente idonei. In caso di scoperta di irregolarità, abusi e malversazioni, i detti ispettori dovranno darne imediatamente comunicazione alla Direzione generale tasse affari affinchè le ulteriori indagini possano essere eventualmente eseguite dall'Ispettorato tasse per il controllo A.C.I. e S.I.A.E.

Detti ispettori dovranno inoltre attenersi alle norme stabilite nelle apposite istruzioni di servizio approvate dal Ministero delle finanze dando atto della eseguita verifica in apposito verbale da comunicarsi in duplice esemplare alla Direzione generale tasse affari, per il tramite dell'Ispettorato tasse per il controllo A.C.I.-S.I.A.E. con una relazione contenente l'indicazione dei provvedimenti presi per il migliore andamento dei servizi.

Art. 12.

L'A.C.I. deve tenere presso l'Istituto di credito depositario delle somme riscosse per tasse di circolazione e per tasse di bollo uno speciale conto corrente, destinato esclusivamente all'introito delle somme anzidette.

L' A.C.I. deve mettere in qualunque momento a disposizione della Direzione generale tasse affari tutti gli elementi di controllo del suddetto conto corrente; deve altresì porre i funzionari dell'Amministrazione finanziaria in condizione di poter procedere ad accertamenti diretti sulle risultanze del conto corrente degli uffici dell'Istituto di credito presso il quale il conto corrente è istituito.

Art. 13.

L'importo dovuto allo Stato per le tasse di circolazione e per la tassa di bollo riscosse nel territorio della Repubblica in ciascun mese deve essere dall'A.C.I. versato alla Tesoreria provinciale di Roma entro il ventesimo giorno del mese successivo a quello dell'avvenuto incasso, fatta deduzione della quota di aggio stabilita — giusta il successivo art. 14 — la quale viene trattenuta all'atto di ciascun versamento, facendo ciò risultare da apposita distinta munita del visto dell'intendente di finanza di Roma.

Appena provveduto al versamento la Direzione generale dell'A.C.I. deve trasmettere al Ministero delle finanze Direzione generale tasse affari, tramite l'Ispettorato tasse per il controllo A.C.I.-S.I.A.E. le copie delle quietanze rilasciate dalla Tesoreria provinciale di Roma, munite del visto e del bollo dell'Intendenza di finanza di Roma.

In caso di ritardo nei versamenti allo Stato degli importi mensili, l'A.C.I. è obbbligato a corrispondere gli interessi di mora dell'otto per cento in ragione d'anno.

Annualmente in base ai documenti dei versamenti effettuati alla Tesoreria ed alle eventuali rettifiche dei detti documenti, l'Amministrazione finanziaria provvede alla definitiva liquidazione dei compensi spettanti all'A.C.I. ed agli eventuali conguagli.

In base alla stessa liquidazione l'A.C.I. provvede all'immediato versamento in Tesoreria delle somme che risultassero eventualmente trattenute in più.

Art. 14.

A titolo di compenso per l'incarico assunto con la presente convenzione, l'A.C.I. ha diritto ad un aggio annuo di riscossione nella misura seguente sull'ammontare delle tasse introitate dal 1° dicembre di ciascun anno al 30 novembre dell'anno successivo:

a) nei riguardi delle tasse di circolazione:

sulle riscossioni annue fino a lire 1.500.000.000, aggio 8 per cento;

sulle riscossioni annue da lire 1.500.000.001 a lire 2.250.000.000, aggio 6 per cento;

sulle riscossioni annue superiori a L. 2.250.000.000 fino a lire 6.000.000.000, aggio 4 per cento;

sulle riscossioni superiori a lire 6.000.000.000, aggio 3 per cento;

b) nei riguardi della tassa di bollo di quietanza, aggio del 2 per cento.

Rimane inteso che i detti compensi sono comprensivi di tutte le spese occorrenti alla esecuzione del mandato, nessuna esclusa ed eccettuata.

L'aggio di cui alla lettera a) del precedente comma primo ed i limiti entro i quali deve essere applicato sono suscettibili di revisione alla fine di ciascun periodo annuale, con effetto dal periodo annuale successivo, qualora nei costi attinenti al servizio affidato all'A.C.I. con la presente convenzione sui quali è stato determinato l'aggio da rivedere si siano verificate variazioni in aumento o in diminuzione non inferiori al 10 per cento, tenuti presenti gli aggi complessivamente realizzati, le eventuali modificazioni di tariffa, nonchè le maggiori o minori spese sostenute nell'anno scaduto per aumento o diminuzione obbligatoria di stipendi o di competenze al personale, e tenuto altresì conto dei proventi e delle spese relative al servizio del Pubblico registro automobilistico.

Alla revisione della percentuale si provvederà con decreto del Ministro per le finanze.

Art. 15.

Per l'esecuzione dell'incarico di cui alla presente convenzione l'A.C.I. dichiara di sottoporsi alle sanzioni e responsabilità del mandato.

A garanzia dell'Erario per l'esatto adempimento delle disposizioni contenute nella presente convenzione l'A. C.I. deve entro il termine di giorni sessanta dall'approvazione per legge della presente convenzione, versare presso la Cassa Depositi e prestiti, a titolo di cauzione, la somma di lire cinque milioni in titoli del debito pubblico 5 per cento valutati al valore nominale ivi compreso il deposito cauzionale di lire un milione già costituito.

Tale cauzione sarà svincolata su istanza dell'A.C.I. con decreto del Ministro per le finanze, registrato alla Corte dei conti non appena eseguite le verifiche di cassa e delle percezioni relative al periodo contemplato dalla presente convenzione ed accertata la regolarità dei versamenti eseguiti a saldo delle percezioni medesime.

Art. 16.

L'A.C.I. si obbliga di continuare la riscossione, a mezzo di applicazione ed annullamento di marche, delle tasse annuali di concessione governativa sulla vidimazione di patenti di abilitazione a condurre autoveicoli, limitatamente al periodo di validità della presente convenzione, con la sola percezione dell'aggio stabilito dalla lettera B dell'art. 1 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 801.

Art. 17.

La Direzione generale dell'A.C.I. si impegna a fare funzionare presso ciascun Ufficio esattore provinciale uno schedario degli autoveicoli e rimorchi assoggettati alle tasse di circolazione, secondo le direttive del Ministero delle finanze Direzione generale tasse affari.

Alla fine della convenzione, tali schedari resteranno di proprietà dell'Amministrazione finanziaria.

Art. 18.

Nessuna disposizione di indole generale, che abbia direttamente o indirettamente relazione col servizio della riscossione delle tasse di circolazione, può essere diramata dall'A.C.I. se non sia stata prima approvata dal Ministero delle finanze -Direzione generale tasse affari.

Art. 19.

Il Ministero delle finanze — Direzione generale tasse affari, si riserva la facoltà di emanare, sentita la Direzione generale dell'A.C.I., le norme necessarie alla esecuzione della presente convenzione e di variare le istruzioni di servizio approvate con determinazione ministeriale 10 dicembre 1947, n. 95060, le cui norme restano nel frattempo in vigore in quanto compatibili con la presente convenzione.

Art. 20.

E' vietato all'A.C.I. ed ai dipendenti Uffici esattori di effettuare rimborsi totali o parziali delle tasse di circolazione. La facoltà di disporre rimborsi è di competenza esclusiva delle Intendenze di finanza, alle quali i contribuenti debbono rivolgersi, esibendo la domanda in bollo e la licenza di circolazione.

Art. 21.

E' fatto divieto all'A.C.I. di comunicare a chicchessia i dati riflettenti i servizi di esazione tranne che agli uffici dell'Amministrazione finanziaria.

Art. 22.

Ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 18 gennaio 1948, n. 69, la Direzione generale dell'A.C.I. deve mettere gratuitamente a disposizione dell'Ispettorato delle tasse istituito con tale decreto, il personale di collaborazione, d'ordine e contabile, necessario per la rapida esecuzione delle operazioni di controllo, nonchè i locali ed i mobili occorrenti per il regolare svolgimento del servizio.

Art. 23.

La validità della presente convenzione che, redatta in triplice esemplare viene firmata per accettazione dal Ministro per le finanze per conto dello Stato e dal commissario straordinario dell'Automobile Club d'Italia, dottor Filippo Caracciolo di Castagneto per conto di tale Ente, è subordinata alla approvazione per legge da parte dello Stato, mentre è immediatamente impegnativa da parte dell'Automobile Club d'Italia.

La presente convenzione e gli atti ad essa inerenti, compresi quelli per la prestazione della cauzione, sono esenti dalla tassa di bollo e dalla registrazione.

Roma, addì 10 giugno 1950

Il Ministro per le finanze
VANONI

Il commissario straordinario
dell'Automobile Club d'Italia
CARACCIOLO

Visto, *il Ministro per le finanze*
VANONI

DECRETO-LEGGE 9 aprile 1951, n. 207.

Proroga temporanea delle disposizioni concernenti il vincolo alberghiero e le locazioni di immobili adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;

Vista la legge 24 luglio 1936, n. 1692, concernente norme per la vendita e la locazione degli immobili adibiti ad uso alberghiero e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il decreto legislativo 6 dicembre 1946, n. 424, concernente la disciplina delle locazioni degli immobili adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda;

Vista la legge 28 dicembre 1950, n. 1020, relativa alla proroga della durata delle locazioni degli immobili adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda;

Considerato che è già stato sottoposto all'approvazione delle Camere un disegno di legge sulla disciplina delle locazioni degli immobili adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda, diretto tra l'altro a prorogare i termini per la durata del vincolo alberghiero e delle locazioni degli immobili in parola, che scadono rispettivamente il 15 e il 30 aprile 1951;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prorogare fino al 30 giugno 1951 la efficacia delle vigenti disposizioni in materia;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

Sino alla data del 30 giugno 1951, rimangono in vigore le disposizioni del decreto legislativo 6 dicembre 1946, n. 424, e della legge 24 luglio 1936, n. 1692, e successive modificazioni.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1951

EINAUDI

DE GASPERI — PICCIONI

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1951
Atti del Governo, registro n. 38, *foglio n.* 102. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 aprile 1951, n. 208.

Disposizioni di esecuzione della legge 9 marzo 1951, numero 105, che converte in legge con modificazioni il decreto-legge 8 gennaio 1951, n. 1, relativo alla richiesta di dati sulla giacenza di alcune merci e sul potenziale produttivo di alcuni settori industriali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto-legge 8 gennaio 1951, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 9 marzo 1951, n. 105, relativo alla richiesta di dati sulla giacenza di alcune merci, e sul potenziale produttivo di alcuni settori industriali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1951, n. 9, contenente disposizioni di esecuzione del decreto-legge predetto;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

Le denuncie previste dall'art. 1 del decreto-legge 8 gennaio 1951, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 9 marzo 1951, n. 105, per le quali era stato dato incarico di raccolta ad enti ed alle organizzazioni designate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1951, n. 9, debbono essere presentate o spedite ai competenti Uffici provinciali dell'industria e commercio entro dieci giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Le denuncie debbono essere redatte sui moduli approvati ai sensi del predetto decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1951, n. 9.

Art. 2.

Sono abrogate le disposizioni del citato decreto 20 gennaio 1951, n. 9, che siano incompatibili con quelle della legge 9 marzo 1951, n. 105, e dell'articolo precedente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 aprile 1951

EINAUDI

DE GASPERI — TOGNI — PICCIONI

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1951
Atti del Governo, registro n. 38, *foglio n.* 103. — CONSOLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1950.

Sostituzione del commissario straordinario del comune di Irsina (Matera).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 28 giugno 1950, concernente lo scioglimento del Consiglio comunale di Irsina (Matera) e la nomina del primo segretario di prefettura dott. Gaetano Calamaro a commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune;

Viste la nota n. 2477 del 7 novembre 1950 e la successiva n. 4020-1 del 19 dicembre dello stesso anno, con le quali il Prefetto di Matera ha prospettato la necessità che il predetto funzionario venga sollevato dall'incarico per motivi di salute e sostituito dal consigliere di prefettura dott. Giustino Sannini;

Ravvisata l'opportunità di procedere a tale sostituzione;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

Il primo segretario di prefettura dott. Gaetano Calamaro è sostituito nello incarico di commissario straordinario presso il comune di Irsina dal consigliere di prefettura dott. Giustino Sannini.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1950

EINAUDI

SCELBA

(1515)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 marzo 1951.

Determinazioni dei criteri da osservare per l'anno 1951 nella concessione dei nulla osta per costruzione, trasformazione e adattamento di immobili da destinare a sale cinematografiche.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti gli articoli 21, 22 e 25 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, recante disposizioni per la cinematografia;

Sentita la Commissione consultiva di cui all'art. 2 della legge predetta;

Decreta:

Art. 1.

Per la concessione dei nulla osta di cui all'art. 21 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, durante l'anno 1951, saranno osservati i seguenti criteri:

1) le concessioni saranno effettuate nel rapporto limite di un posto cinema per ogni 12-20 abitanti, da determinarsi per ciascun Comune in base alla frequenza media degli spettatori, tenendo anche presenti le condizioni economiche locali ed il movimento turistico;

2) nei Comuni con popolazione superiore ai 300.000 abitanti il rapporto limite potrà essere anche inferiore a quello sopra stabilito, quando le concessioni riguardino zone periferiche ove manchino sale cinematografiche o siano insufficienti quelle esistenti. Analogo criterio sarà osservato nelle concessioni riguardanti frazioni sprovviste di sale cinematografiche e lontane dai rispettivi Comuni, anche se aventi popolazione inferiore ai 300.000 abitanti;

3) per le concessioni di nulla osta concernenti sale cinematografiche parrocchiali il rapporto limite è di un posto cinema parrocchiale per ogni 20-30 abitanti, da determinarsi in base alla frequenza media degli spettatori in ciascun Comune.

Art. 2.

I criteri di cui ai numeri 1 e 2 dell'articolo precedente saranno osservati anche per le concessioni riguardanti locali di pubblico spettacolo da adibire a spettacoli misti, a termini dell'art. 22 della legge 29 dicembre 1949, n. 958.

Roma, addì 20 marzo 1951

DE GASPERI

(1737)

DECRETO MINISTERIALE 8 marzo 1951.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione della Cassa marittima tirrena per gli infortuni sul lavoro e le malattie, in rappresentanza della gente del mare.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto lo statuto della Cassa marittima tirrena per gli infortuni sul lavoro e le malattie, approvato con regio decreto 13 maggio 1940, n. 819;

Viste le modifiche apportate allo statuto predetto con la delibera commissariale 10 settembre 1949, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1949, n. 1091;

Visto il proprio decreto 30 ottobre 1950, concernente la costituzione del Consiglio di amministrazione della Cassa;

Vista la lettera n. 1054/4g, in data 8 marzo 1951, con la quale la Federazione italiana lavoratori del mare ha indicato l'on. cap. Giuseppe Giulietti a rappresentare, fra gli altri, la gente del mare nel Consiglio predetto, in vece dell'avv. Giovanni Alberto Di Tullio, erroneamente indicato nella designazione precedentemente effettuata;

Ritenuta l'opportunità di procedere in conformità alla modifica della composizione dell'organo stesso;

Decreta:

L'on. cap. Giuseppe Giulietti è nominato membro del Consiglio di amministrazione della Cassa marittima tirrena per gli infortuni sul lavoro e le malattie, in rappresentanza della gente del mare ed in sostituzione dell'avv. Giovanni Alberto Di Tullio, la cui nomina è revocata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 marzo 1951

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
MARAZZA

Il Ministro per la marina mercantile
SIMONINI

(1682)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 271 del 6 aprile 1951, riguardante il prezzo dei prodotti siderurgici, il prezzo dei rottami di ferro e acciaio e il prezzo dei rottami di ghisa.

Il Comitato interministeriale dei prezzi con provvedimento n. 271 del 6 aprile 1951 ha adottato le seguenti decisioni.

PRODOTTI SIDERURGICI

Con decorrenza dal 9 aprile 1951 sono stabiliti come segue i prezzi massimi dei prodotti siderurgici, a modifica di quelli stabiliti dalla circolare n. 245 del 4 ottobre 1950, e riportati nelle circolari del Ministero dell'industria e commercio n. 126 del 3 settembre 1947 e n. 130 del 1° ottobre 1947, quest'ultima recante il listino generale successivamente pubblicato in supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 28 ottobre 1947.

PREZZI DI VENDITA DAL PRODUTTORE

A) *Prezzi base.*

I seguenti prezzi valgono per i prodotti resi franco partenza vagone od autocarro stabilimento produttore, imballo escluso. Fanno eccezione i tubi, per i quali la condizione di resa è franco destino:

	Lire a q.le
a) Ghisa:	
comune per acciaieria	4.900
da fonderia, medio fosforo ed ematite	5.200
speciale tipo Montecatini ANS-N	5.600
speciale tipo Cogne F 1, F 2, M 1, M. 2	5.400
affinate e desolforate:	
tipo Cogne A, B, MN, MC, S	5.750
tipo Montecatini 1 2 3 4	5.750
b) Lingotti AOO (in qualità omogeneo commerciale)	5.800
c) Blumi e bramme AOO (id. id.)	6.700
d) Billette da rilaminazione AOO (id. id)	7.600
e) Bidoni AOO (id. id)	7.900
f) Laminato a caldo	8.600
g) Vergella	9.000
h) Lamiere grosse e larghi piatti	10.000
i) Lamiere sottili e bande nere	13.000
l) Tubi (base tubo da gas 1")	12.900
m) Derivati vergella (base filo lucido n. 20)	13.070
n) Rotaie a fungo	10.100
o) Rotaie a gola	11.000
p) Rotaie decauville	9.280
q) Nastro laminato a freddo	15.000
r) Trafilati a freddo	12.230
s) Bulloneria (base T.D.E. 12×45)	24.500
t) Bande stagnate: prezzo per la base 3/10, che comprende la banda pronta per la stagnatura ed il costo della stagnatura, escluso cioè il costo dello stagno	23.424

B) *Listino generale.*

Le variazioni apportate al listino generale, oltre le variazioni alle basi di cui al paragrafo *A*) sono le seguenti:

1) *Extra e stacchi, variazione generale.* Gli extra e stacchi espressi in cifra assoluta nel listino generale di cui alla citata circolare n. 130, sono aumentati nella misura uniforme del 4 per cento. Le frazioni di lira eventualmente risultanti saranno trascurate se inferiori a L. 0,51 ed arrotondate alla lira se superiori a L. 0,50.

Fanno eccezione:

i derivati vergella i cui extra e stacchi rimangono invariati, ad eccezione del prezzo delle punte base n. 20, degli extra e stacchi per semenza, broccame e fili carcasse;

i nastri laminati a freddo ed i trafilati a freddo, per i quali le tabelle di extra e stacchi di cui al listino generale della citata circolare n. 130, sono sostituite dalle tabelle in appresso riportate.

Sono invariati gli extra e stacchi espressi in percentuale dei prezzi base.

2) *Extra e stacchi - Modifiche ed eccezioni alla variazione generale.*

Come premesso nel punto 1) si indicano come segue le eccezioni alla variazione generale:

Derivati vergella: punte base n. 20, prezzo base L. 15.300 al quintale.

Semenze, broccame e fili carcasse: aumento degli extra e stacchi pari all'aumento generale del 4 per cento.

Fili carcasse: sostituzione degli extra di matassatura vigenti con quelli della seguente tabella:

	Per avvolgimenti in matassine o rocchetti del peso di kg. 0,100	0,250	0,500	1
	—	—	—	—
dal n. 8 al n. 14	45	38	28	15
dal n. 16 al n. 22	72	58	55	24
dal n. 24 al n. 26	128	78	65	32
dal n. 28 al n. 30	135	82	70	45

Nastri laminati a freddo.
Trafilati a freddo.

Nuove tabelle degli extra in sostituzione di quelle inserite nel listino generale di cui alla ripetuta circolare n. 130:

Nastri laminati a freddo.

Extra: al prezzo base che si riferisce al nastro crudo, qualità AOO, vanno aggiunti i seguenti extra:

	al q.le
di cottura:	
nastro cotto per profondo stampaggio	L. 1.134
nastro cotto nero opaco (DO. DOS) (1)	» 595
nastro cotto nero lucido (S.CR-S. DO-DOS.L)	» 700
nastro cotto bianco lucido (S.CR-S.DO-DOS.L)	» 861
nastro cotto bianco lucido speciale per nichelatura	» 1.400
di refilatura (2)	» 700

di misura (in lire al q.le):

Larghezza (mm.)	8-12	13-19	20-40	41-75	76-150	151-200	201-300	301-450	451-500
Spessore in mm. 4-3	—	1.400	861	322	595	861	1.295	1.722	2.261
» » » 22.9-1	1.995	861	322	Base	322	595	1.022	1.400	1.995
» » » 0.99-0.8	2.100	1.022	434	217	595	861	1.400	1.995	2.534
» » » 0.79-0.6	2.261	1.134	700	434	861	1.134	1.722	2.261	3.395
» » » 0.59-0.5	2.429	1.400	1.022	700	1.134	1.400	1.995	2.534	4.368
» » » 0.49-0.4	2.695	1.722	1.295	1.022	1.400	1.722	2.261	2.800	5.334
» » » 0.39-0.3	2.968	1.995	1.561	1.295	1.722	1.995	2.534	3.129	6.307
» » » 0.29-0.27	3.507	2.261	1.834	1.561	1.995	2.261	2.800	3.668	7.280
» » » 0.26	4.207	2.534	2.100	1.834	2.261	2.534	3.129	4.207	8.246
» » » 0.25	4.907	3.129	2.534	2.261	2.695	2.968	3.507	5.068	8.946
» » » 0.24	6.202	3.668	2.968	2.695	3.129	3.395	3.934	5.873	9.975
» » » 0.23	7.441	4.207	3.395	3.129	3.668	3.934	4.473	6.468	10.941
» » » 0.22	8.680	4.795	3.773	3.507	4.473	4.795	5.334	7.280	11.914
» » » 0.21	9.975	5.495	4.368	4.095	5.334	5.807	6.202	8.141	12.880
» » » 0.20	12.138	6.202	4.907	4.634	6.202	6.468	7.007	8.946	13.853
» » » 0.19	12.453	6.846	5.495	5.173	7.007	7.280	7.868	9.807	15.036
» » » 0.18	13.153	7.546	6.034	5.768	7.868	8.141	8.946	10.941	15.792
» » » 0.17	14.014	8.407	6.727	6.468	8.680	8.946	10.080	12.019	16.814
» » » 0.16	14.826	9.268	7.441	7.168	9.107	10.080	11.214	13.153	17.787
» » » 0.15	15.687	10.080	8.407	8.141	10.619	11.214	12.341	14.287	18.760
» » » 0.14	16.814	10.941	9.380	9.107	11.753	12.341	13.419	15.414	19.887
» » » 0.13	—	11.753	10.346	10.080	12.880	10.619	14.553	16.492	20.965
» » » 0.12	—	12.880	11.319	11.053	14.014	14.553	15.687	17.626	22.099
» » » 0.11	—	14.014	12.341	12.019	15.414	15.953	17.087	19.026	23.499
» » » 0.10	—	15.414	13.693	13.475	16.814	17.626	18.487	20.426	25.172

(1) DO = ferro dolce lucido S.DO = ferro semidolce DOS.L = ferro dolcissimo lucido - S.CR. = ferro semicrudo (semiduro) lucido DOS.O = ferro dolcissimo opaco.

(2) L'extra di refilatura viene applicato:

a) se la refilatura è richiesta tassativamente dal cliente;

b) nel caso di misure non multiple di 5.

	al q.le
di raddrizzatura e tagliatura in verghe:	—
fino a m. 1 con tolleranza mm. 10 solo in più	L. 1.400
oltre m. 1 con tolleranza mm. 10 solo in più	» 861
oltre m. 1 con tolleranza mm. 10 in più o in meno	» 595
per piccoli quantitativi:	
per fornitura fino a 3 q.li	L. 1.134
per fornitura da 4 a 10 q.li	» 973
per fornitura da 11 a 50 q.li	» 595
per fornitura da 51 a 99 q.li	» 217
di qualità:	
per qualità diverse dalla AOO, extra da convenirsi.	

TOLLERANZE DI MISURA

Il presente listino vale per tolleranze commerciali proprie dei produttori.

Per tolleranze prescritte, extra da convenire.

COLLAUDI

Per ordini con prescrizioni di collaudo, condizioni speciali da convenirsi volta per volta.

Trafilati a freddo in ferro omogeo.

Extra: al prezzo base, che si riferisce al trafilato crudo qualità AOO, vanno aggiunti i seguenti extra:

di misura:

TONDO

Misura mm.	L. al Q.le	Misura mm.	L. al Q.le
1,5	10.000	9,5-10	800
2	7.000	10,5-11	700
2,5	5.500	11,5-12	600
3	4.200	13	500
3,5	3.400	14	400
4	2.700	15-16	350
4,5	2.200	17-18	300
5	1.800	19-20	250
5,5-6	1.500	21-22	200
6,5-7	1.300	23-30	Base
7,5-8	1.100	31-35	350
8,5-9	950	36-48	450

Segue: TONDO

Misura mm.	L. al Q.le	Misura mm.	L. al Q.le
49-65	550	83-85	1.300
66-78	700	86-100	1.700
79-82	1.000		

Per i tondi da mm. 38 a mm. 100 se ordinati in quantitativi inferiori alle tonn. 10 per diametro, in aggiunta agli « extra » di misura relativi, verrà applicato un ulteriore extra di L. 550 al quintale.

ESAGONO

Misura mm.	L. al Q.le
3	10.000
3,5	8.000
4	7.000
4,5	6.000
5	5.000
6	4.100
7	3.500
8	3.000
9	2.600
10	2.200
11	1.900
12	1.700
13	1.500
14	1.400
15-16	1.300
17-18	1.200
19-20	1.100
21-22	1.000
23-27	900
28-33	1.050
34-46	1.200
47-50	1.300
51-65	1.500
66-80	1.800

QUADRO

Misura mm.	L. al Q.le
3	8.000
3,5	6.800
4	5.600
4,5	4.800
5	4.000
6	3.300
7	2.800
8	2.400
9	2.000
10	1.700
11	1.500
12	1.300
13	1.200
14	1.100
15-16	1.000
17-18	900
19-20	850
21-22	800
23-28	750
29-33	850
34-46	1.000
47-50	1.150
51-65	1.300

PIATTO

(L. al q.le)

LARGHEZZA mm.	SPESSORE mm															
	1,5	2	2,5	3	4	5	6	7	8	9-10	11-12	13-14	15-18	19-24	25-38	39-50
4	37.300	24.800	22.300													
5	33.600	22.400	20.000	17.600												
6	30.200	20.400	18.200	16.000												
7	27.600	18.400	16.400	14.400	11.600											
8	25.200	16.800	15.000	13.200	10.400	8.800										
9	22.800	15.200	13.600	12.000	9.600	8.000	7.200									
10-11	21.000	14.000	12.600	11.200	8.800	7.200	6.400	5.500								
12	19.200	12.800	11.600	10.400	8.000	6.400	5.950	5.100	4.700							
13-14	18.000	12.000	10.800	9.600	7.200	6.000	5.550	4.750	4.350	4.150						
15	16.800	11.200	10.000	8.800	6.800	5.600	5.150	4.450	4.050	3.850	3.600					
16-17	15.600	10.400	9.200	8.000	6.400	5.300	4.800	4.150	3.800	3.600	3.350					
18-19	14.400	9.600	8.500	7.600	6.000	5.000	4.500	3.850	3.600	3.350	3.100	2.900				
20-21	12.900	8.600	7.600	6.650	5.450	4.600	4.150	3.600	3.400	3.150	2.900	2.700	2.400			
22	12.400	8.300	7.300	6.400	5.100	4.400	3.900	3.450	3.300	3.050	2.800	2.600	2.300			
23-25	12.000	8.000	7.100	6.250	4.900	4.200	3.750	3.300	3.150	3.000	2.750	2.500	2.200	1.900		
26-35	11.700	7.800	7.000	6.100	4.700	4.050	3.600	3.150	3.000	2.900	2.700	2.400	2.100	1.800	1.450	
36-44		8.200	7.300	6.400	4.900	3.900	3.500	3.050	2.900	2.800	2.600	2.350	2.000	1.700	1.350	
45-60			7 700	6.700	5.150	4.300	3.750	3.000	2.800	2.750	2.500	2.300	1.950	1.650	1.250	950
61-73					5.450	4.700	4.000	3.200	2.900	2.800	2.600	2.350	2.050	1.700	1.350	1.000
74-90						5.100	4.300	3.450	3.100	2.900	2.700	2.450	2.150	1.800	1.400	1.050
91-100							4.700	3.750	3.300	3.050	2.850	2.600	2.300	1.950	1.550	1.150

Nota: Gli « extra » della presente tabella sono validi per i piatti ricavabili da piatti laminati a caldo di misura unificata con un solo passaggio. Sono esclusi i piatti fino a mm. 8×7 sui quali nessun « extra » di maggior lavorazione deve essere applicato.

Per barre in lunghezza fissa:

Per barre in lunghezza fissa, con 20 mm. di tolleranza in più o in meno, 10 % in più sul prezzo effettivo (base più extra).

Nel caso venga prescritta la sola tolleranza in più o in meno verrà conteggiato l'extra del 20 %.

Per trattamenti termici:

ricottura	L. 1.000 al q.le
bonifica	» 1.700 »

Per piccoli quantitativi:

I prezzi indicati sono validi per un minimo di kg. 300 e per un solo profilo o misura e per una sola qualità.

I produttori si riservano, previo accordo particolare, di accettare quantitativi minori mediante l'applicazione dei seguenti extra

da 200 a 299 kg.	L. 300 al q.le
da 100 a 199 kg.	» 450 »
da 50 a 99 kg.	» 700 »
da 25 a 49 kg.	» 1.200 »

Di qualità.

Per qualità diverse dalla AOO extra da convenirsi.

MISURE INTERMEDIE

Per misure intermedie in frazione di mm. non contemplate nelle precedenti tabelle extra da convenirsi.

TOLLERANZE

Il presente listino vale per tolleranze commerciali proprie dei produttori.

Per tolleranze normali 10 UT oppure Isa h 11 base.

Per tolleranze prescritte: 5 UT oppure Isa h 9 extra di L. 300 al q.le.

Per tolleranze prescritte: 3 UT extra di L. 700 al q.le fino al diametro o lato 25; oltre il diametro o lato 26 L. 1100 al quintale.

Per tolleranze speciali diverse dalle precedenti e per materiali rettificati o torniti, extra da convenirsi.

COLLAUDI

Per ordini con prescrizioni di qualità e di collaudo, condizioni speciali da convenirsi.

3) *Extra di zincatura*. E' confermato l'aumento di L. 10 al kg. in conformità di quanto disposto con la circolare n. 256 del 31 dicembre 1950.

4) *Nota generale*. L'Associazione Industrie Siderurgiche Italiane (ASSIDER) provvederà alla riproduzione e stampa dell'intero listino apportandovi le modifiche disposte con la presente circolare.

PREZZI DI VENDITA DA PARTE DEI COMMERCIANTI

Per la vendita da parte dei commercianti restano confermate le disposizioni date con la circolare del Ministero dell'Industria e commercio n. 71 del 17 ottobre 1946 attualmente in vigore e che si riportano come segue:

1. Per le forniture effettuate per tramite dei negozianti direttamente dalla fabbrica al consumatore non si applica alcuna maggiorazione ai prezzi stabiliti per le vendite dal produttore, ad eccezione dell'imposta generale sull'entrata eventualmente corrisposta per un passaggio in più.

2. Per le vendite da magazzino del commerciante è consentita sui prezzi autorizzati al produttore l'applicazione delle seguenti maggiorazioni

quota per rimborso spese di trasporto ferroviario o su strada;

compenso per la distribuzione in misura non superiore al 22% riferito ai prezzi stabiliti ai produttori.

ROTTAMI DI FERRO E D'ACCIAIO
ROTTAMI PER FERRIERE

Si confermano i prezzi e le norme di cui alla circolare n. 263 in data 23 febbraio 1951.

ROTTAMI DI GHISA

A modifica delle norme di cui alle circolari n. 126 del 3 settembre 1947 e n. 263 del 23 febbraio 1951, i prezzi dei rottami di ghisa sono stabiliti come da listino che segue, in modo unico per tutto il territorio nazionale.

I prezzi indicati si intendono per rottami pronti al forno (peso massimo kg. 50) ed alla condizione di franco vagone partenza. I prezzi sono comprensivi del compenso al commerciante, qualora la vendita non avvenga direttamente dal detentore alla fonderia:

		L. al q.le
categoria 1ª	Rottami di ghisa meccanica . . .	4.400
categoria 2ª	Rottami di ghisa comune:	
	scelto (tubi-radiatori-ecc.)	4.100
	raccogliticcio	3.700
categoria 3ª	Rottami di ghisa bruciata e bianca	3.300
categoria 4ª	Tornitura e limatura di ghisa	2.800

Per la tornitura di ghisa scelta per industrie chimiche è consentita una maggiorazione di L. 330 al q.le.

FUSTI PER CARBURO DI CALCIO

Per imballaggi di lamierino, base minima mm. 4/10 di spessore, che le fabbriche di carburo di calcio possono fornire ai clienti ai sensi della circolare del C.I.P. n. 221 del 30 marzo 1950, il prezzo di cessione non potrà superare L. 850, per ciascun fusto nuovo da kg. 50.

(1738)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 80

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 9 aprile 1951

	Dollaro		Dollaro
Borsa di Bologna	624,86	Borsa di Palermo	624,85
» Firenze	624,84	» Roma	624,84
» Genova	624,85	» Torino	624,86
» Milano	624,86	» Trieste	624,86
» Napoli	624,85	» Venezia	624,85

Media dei titoli del 9 aprile 1951

Rendita 3,50 % 1906	70,125
Id. 3,50 % 1902	68,85
Id. 3 % lordo	47,50
Id. 5 % 1935	96,375
Redimibile 3,50 % 1934	71,475
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	70,35
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	69,30
Id. 5 % (Ricostruzione)	89,85
Id. 5 % 1936	91,35
Buoni del Tesoro 5 % (15 aprile 1951)	99,75
Id. 4 % (15 settembre 1951)	99 —
Id. 5 % convertiti 1951	99,775
Id. 5 % (scadenza 1959)	96,40

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 9 aprile 1951:

1 dollaro U.S.A. L. 624,85

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio .	L. 12,50	per franco belga
Danimarca .	» 90,46	» corona danese
Francia .	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,41	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Concorso a dieci posti di vice-ragioniere (grado 11°, gruppo B), nel personale di ragioneria degli Arsenali militari marittimi.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visti i regi decreti 3 gennaio 1926, n. 48, 2 giugno 1936, n. 1172, e 8 luglio 1941, n. 868, che recano norme a favore del personale ex combattente;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, che riforma la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente disposizioni a favore degli invalidi di guerra;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che riguarda la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni nei pubblici impieghi, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, circa i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visti la legge 25 settembre 1940, n. 1458, il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, il decreto legislativo 13 marzo 1948, n. 241, il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, e la legge 19 agosto 1948, n. 1180, concernenti i benefici e norme a favore degli invalidi, orfani e congiunti dei caduti nella guerra 1940-1943, dei reduci e congiunti dei caduti per la guerra di liberazione, di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari, dei combattenti della seconda guerra mondiale nonchè dei mutilati ed invalidi e dei congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione, a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa orientale, delle provvidenze a favore degli invalidi e orfani di guerra;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, riguardante l'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatto di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, che equipara i legionari fiumani agli ex combattenti;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente norme a favore degli orfani di guerra;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici in favore dei reduci;

Visto il regio decreto 14 giugno 1941, n. 614, sul riordinamento dei ruoli del personale civile della Marina;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, nonchè l'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, concernente il riconoscimento di qualifiche partigiane e delle qualifiche di reduce dalla deportazione e dall'internamento;

Visto il decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, art. 8, riguardante l'esenzione del possesso del requisito del limite massimo di età per l'ammissione del personale statale non di ruolo ai pubblici concorsi, nonchè altre provvidenze a favore dello stesso personale;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici in favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, circa norme integrative delle vigenti disposizioni sulla revisione delle carriere dei pubblici impieghi ed in particolare l'art. 5 di esso (primo, secondo e terzo comma);

Visto il decreto legislativo 21 agosto 1937, n. 1542, che reca provvedimenti per l'incremento demografico, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;

Visto l'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, concernente il computo dei limiti di età nei confronti dei concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

Visto l'art. 2 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 227, che prevede l'ammissione ai pubblici concorsi prescindendo dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data del bando, già rivestano la qualifica di impiegato civile di ruolo;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, che eleva temporaneamente a 35 anni il limite massimo di età per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Vista la legge 11 aprile 1950, n. 130, sui miglioramenti economici ai dipendenti statali;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, concernente l'applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista l'autorizzazione concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 19 gennaio 1951 con nota numero 408/12106/2-10-34;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a dieci posti di vice ragioniere (grado 11° gruppo *B*) nel personale di ragioneria degli Arsenali militari marittimi.

Art. 2.

Al concorso possono partecipare i cittadini italiani che siano muniti di diploma di ragioniere e perito commerciale i quali alla data del presente decreto abbiano compiuto l'età di 18 anni e non superata quella di 35.

Detto limite massimo di età è elevato:

1) ad anni 40 per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale del 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, nonchè per i cittadini che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-1943, o della guerra di liberazione ed infine per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati in territorio nemico e per i profughi dell'Africa italiana e dei territori di confine;

2) ad anni 44 per i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

3) ad anni 45 per coloro che siano mutilati od invalidi di guerra o mutilati o invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra e mutilati ed invalidi per servizo, nonchè per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Per coloro che furono colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso fra il 5 ottobre 1938 e sei mesi dopo l'entrata in vigore del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, purchè giusta quanto stabilisce l'art. 1 della legge 3 maggio 1950, n. 223, non si superi il 45° anno di età.

Il limite massimo di anni 35 di età è elevato anche:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) e tutte con quelle previste dai numeri 1) e 2) del presente articolo purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data del presente bando, già rivestano la qualifica di impiegato statale di ruolo e nei confronti del personale civile non di ruolo che abbia prestato almeno due anni di servizio ininterrotto e lodevole con mansioni proprie del ruolo per cui è indetto il concorso, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Il Ministero è giudice dell'ammissibilità o meno degli aspiranti indipendentemente dai requisiti e dai documenti prescritti: esso si riserva la facoltà di escluderli dal concorso con provvedimento non motivato e insindacabile.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 32, dovranno pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali Divisione personale civile Sezione 2ª) non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione, nella *Gazzetta Ufficiale*, del presente decreto.

Non saranno prese in considerazione quelle istanze che nel termine suddetto non siano corredate di tutti i documenti richiesti ai commi seguenti. Tuttavia l'Amministrazione potrà concedere, in via eccezionale, un termine ulteriore per regolarizzarne la documentazione.

Nelle domande i candidati dovranno indicare:

a) il loro preciso recapito;

b) i documenti annessi alla domanda;

c) se abbiano partecipato e con quale esito a precedenti concorsi per lo stesso ruolo;

d) le prove facoltative di lingua straniera che intendono sostenere.

I candidati che vengano in possesso, dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, di nuovi titoli preferenziali, sono tenuti a presentare i documenti che comprovino i titoli stessi prima di sostenere la prova orale, sempre che vi siano ammessi.

Le domande degli invalidi di guerra, debitamente documentate, dovranno pervenire al Ministero per il tramite della sede centrale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra, la quale dovrà unire il certificato di invalidità agli effetti della legge 3 giugno 1950, n. 375, che riforma la legge 31 agosto 1921, n. 1312.

Art. 4.

A corredo delle domande di ammissione dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1. Estratto dell'atto di nascita, in bollo da L. 40, debitamente legalizzato.

2. Certificato di cittadinanza italiana, in bollo da L. 24, debitamente legalizzato, rilasciato in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

3. Certificato, in bollo da L. 24, debitamente legalizzato, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in nessuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso, rilasciato in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

4. Certificato generale del casellario giudiziario, in bollo da L. 85, rilasciato dall'ufficiale del casellario giudiziario del tribunale del luogo di nascita del candidato, legalizzato dal procuratore della Repubblica e di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

5. Certificato di buona condotta morale e civile, in bollo da L. 24, di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato risiede là almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno.

6. Diploma originale, o copia notarile autentica del titolo di studio indicato al precedente art. 2, oppure certificato provvisorio, rilasciato dalla scuola o dall'istituto presso il quale il candidato ha conseguito il diploma stesso, sostitutivo a tutti gli effetti del diploma stesso.

I diplomati nella sessione immediatamente anteriore alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande hanno facoltà di esibire un certificato della scuola o dell'istituto, debitamente vistato, attestante il conseguimento del titolo di studio, salvo ad esibire il diploma originale o la copia autentica di esso all'atto della eventuale nomina.

Coloro che dimostreranno di trovarsi nella impossibilità di presentare il diploma originale o la copia autentica di esso, perchè distrutti o dispersi per ragioni direttamente o indirettamente collegate alle vicende belliche, potranno presentare un certificato dell'istituto presso il quale conseguirono il richiesto titolo di studio, debitamente legalizzato, dal provveditore agli studi.

7. Copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare (bollato con marca da bollo da L. 40 sul primo foglio e con marca da L. 32 sugli intercalari) oppure certificato dell'esito di leva in bollo da L. 24, per coloro che siano stati dispensati per qualsiasi motivo dal compiere servizio militare, o che, avendo concorso alla leva, non abbiano ancora prestato servizio militare.

Coloro che abbiano prestato servizio militare di guerra ed i cittadini che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, od in qualità di militarizzati o assimilati, ad operazioni di guerra, dovranno produrre la dichiarazione integrativa, in bollo da L. 24, della competente autorità militare, dalla quale risulti esplicitamente, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la partecipazione dell'interessato ad azioni di guerra.

I partigiani combattenti dovranno comprovare il riconoscimento della qualifica ai sensi dei decreti legislativi luogotenenziali 21 agosto 1945, n. 518 e 14 febbraio 1946, n. 27.

I mutilati o invalidi di guerra dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante il certificato modello 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra (vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa) in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai sensi dell'art. 17 del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, e successive estensioni.

Gli orfani dei caduti e i figli degli invalidi, dovranno dimostrare la loro qualità, i primi, mediante certificato, in carta da bollo da L. 24 rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri con la esibizione della dichiarazione modello 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, a nome del padre del candidato, oppure con un certificato, in bollo da L. 24, del sindaco del Comune di residenza redatto sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

I reduci dalla prigionia produrranno una dichiarazione della competente autorità militare comprovante tale loro qualità, munita della annotazione che nulla risulta a loro carico nei riguardi del comportamento da essi tenuto all'atto della cattura e durante il periodo di prigionia.

La qualità di reduce dalla deportazione dovrà risultare da attestazione del prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede. I civili assimilati ai prigionieri di guerra dovranno produrre i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

8. Certificato medico, in bollo da L. 24, di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, rilasciato da un ufficiale medico militare, o dal medico provinciale, o dal medico condotto, o dall'ufficiale sanitario dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine al servizio. Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un ufficiale medico militare, dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale o dal sindaco la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se il certificato è rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto.

Per gli invalidi di guerra, il certificato deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione di riserva in ogni caso di sottoporre i candidati alla visita sanitaria con medici di sua fiducia.

9. Fotografia di data recente del candidato con firma autenticata dal sindaco o da un notaio (tassata con marca da bollo da L. 32 e debitamente legalizzata) quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario del quale, in tal caso, dovranno essere segnalati gli estremi.

10. I candidati coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, su carta da bollo da L. 24.

11. I candidati che siano impiegati civili o salariati di ruolo dipendenti dall'Amministrazione dello Stato dovranno presentare copia autentica dello stato di servizio civile, rilasciato in bollo dal competente ufficio.

12. I dipendenti non di ruolo sono tenuti a presentare apposito certificato, in carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dall'Amministrazione cui appartengono, attestante che hanno prestato almeno due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie del ruolo per il quale il presente concorso è bandito, ai fini della partecipazione alla riserva di posti con-

tenuta nell'art. 8 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

13. Documenti comprovanti eventuali diritti di preferenza agli effetti della nomina.

Art. 5.

La domanda e i documenti devono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e debitamente legalizzati.

Non saranno ammessi al concorso coloro che, avendo partecipato a due precedenti concorsi per lo stesso ruolo, non abbiano conseguita l'idoneità.

Gli aspiranti che provino, con la copia del foglio matricolare di servizio, di essere impiegati di ruolo in servizio in una Amministrazione dello Stato potranno esimersi dal presentare i documenti indicati ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 8 e 9 salvo sempre al Ministero il diritto di chiederne l'esibizione.

I candidati dichiarati indigenti dalle competenti autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 8 e 10 del precedente art. 4 purchè dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza che dovrà essere allegato ai documenti stessi.

I candidati che si trovino sotto le armi sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai numeri 2, 3, 5 e 8 del precedente art. 4 quando vi suppliscano con un certificato redatto in carta da bollo da L. 32, del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta ed inoltre la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande ad eccezione del requisito dell'età che deve sussistere alla data del presente bando di concorso.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato, ad eccezione di coloro che, in dipendenza degli avvenimenti politici connessi con la recente guerra, abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine o non abbiano potuto farvi ritorno.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in prove scritte e orali, giusta il programma annesso al presente decreto.

Essi avranno luogo in Roma e le prove scritte si svolgeranno nei giorni che successivamente saranno stabiliti e con le modalità di cui agli articoli 34, 35, 36, 37, 38 e 39 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice sarà così composta:

un consigliere della Corte dei conti, presidente;

un direttore capo divisione civile della Marina, membro;

il direttore capo della Ragioneria centrale presso la Marina, o altro funzionario di grado non inferiore al 7°, membro;

un ragioniere superiore, o ragioniere capo del personale di ragioneria degli Arsenali militari marittimi, membro;

un professore di scuole medie, membro;

un funzionario della carriera amministrativa di grado non inferiore al 9°, segretario.

Alla Commissione potranno essere aggregati uno o più membri per le lingue estere,

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori del concorso, ai sensi dell'articolo 39 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva nelle materie di esame obbligatorie, aumentata dall'eventuale coefficiente della prova facoltativa.

A parità di merito saranno osservate le norme del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, numero 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive estensioni e modificazioni.

Art. 9.

Il personale ammesso all'impiego sarà assunto temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avrà dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, sarà definitivamente confermato nell'impiego con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11° del gruppo *B*.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento non fossero ritenuti, a giudizio del Consiglio di amministrazione, meritevoli di conferma, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salvo la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 10.

Durante il periodo di esperimento verrà corrisposto agli assunti in servizio un assegno lordo pari ad un dodicesimo dello stipendio annuo iniziale del grado 11°, gruppo *B*, oltre l'indennità di carovita spettante in base alle vigenti disposizioni.

Il personale proveniente da altri ruoli conserva, se superiore, lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto e la eventuale indennità di carovita.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 febbraio 1951

Il Ministro: PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1951
Registro n. 3, foglio n. 319. — CILLO

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte.

1. — Nozioni di diritto civile, commerciale ed amministrativo.

2. — Nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità di Stato.

3. — Computisteria, ragioneria generale ed applicata.

4. — Prova facoltativa di lingue estere. (I candidati possono chiedere di sostenere la prova di traduzione dall'italiano in francese, o in inglese, o in tedesco con l'uso del vocabolario. Per detti esami il voto finale di graduatoria sarà aumentato da un minimo di 0,10 ad un massimo di 0,30 per ciascuna lingua. La Commissione non potrà nemmeno attribuire il minimo anzidetto se il candidato non avrà dimostrato, con la sua traduzione, una sufficiente conoscenza della lingua estera).

Prove orali.

1. — Le materie delle prove scritte obbligatorie.

2. — Nozioni di diritto costituzionale.

3. — Principi di economia politica ed elementi di scienza delle finanze.

4. — Nozioni elementari di statistica.

5. — Cenni sull'ordinamento dell'Amministrazione militare marittima.

ARGOMENTI COSTITUENTI LE VARIE MATERIE DI ESAME

Nozioni di diritto civile. — Il negozio giuridico e i suoi elementi. Persone fisiche (capacità, cittadinanza, domicilio, assenza). Persone giuridiche (concetto generale e distinzioni specifiche). Le cose. La detenzione, il possesso e la proprietà. Azioni possessorie e azioni petitorie. Limitazioni della proprietà. Le obbligazioni, fonti, effetti, prove, garanzia, cessione, estinzione. Contratti, quasi contratti, delitti e quasi delitti. Trascrizione. Prescrizioni. Principali istituti di diritto di famiglia. Successione testata ed intestata. Formazione e divisione dell'asse ereditario.

Nozioni di diritto commerciale. — I commercianti: incompatibilità e incapacità. Mediatori e rappresentanti. Le società commerciali: nozioni generali e distinzioni specifiche. Obbligazioni commerciali e civili. Contratti commerciali. Titoli di credito. La cambiale e titoli affini. Il concordato preventivo. Il fallimento. I piccoli fallimenti. La bancarotta. La prescrizione. La nave, i suoi proprietari e gli armatori. Il capitano, *i raccomandatari, l'equipaggio. Avarie e contribuzioni.*

Nozioni di diritto amministrativo. — L'ordinamento amministrativo dello Stato italiano. Amministrazione governativa centrale; i Ministeri e le Amministrazioni autonome. Amministrazione governativa locale: i Comuni e le Provincie. La giustizia dell'Amministrazione: il Consiglio di Stato e la Giunta provinciale amministrativa. La Corte dei conti.

Nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità di Stato. — Il patrimonio dello Stato: demanio pubblico e demanio fiscale; beni patrimoniali immobili e mobili; beni disponibili ed indisponibili. I contratti. Il controllo finanziario nell'Amministrazione dello Stato (Corte dei conti; Ragioneria generale dello Stato; Ragionerie centrali). Anno ed esercizio finanziario. Il bilancio dello Stato. Entrate e spese. Esecuzione del bilancio. Il movimento dei fondi dello Stato. Il rendimento dei conti nello Stato (conti amministrativi e conti giudiziali; giudizi di conto e di responsabilità; rendiconto generale dello Stato; conto generale del patrimonio; conto del bilancio). I residui. Perenzioni e prescrizione dei residui passivi.

Computisteria. — Sistemi di misura. Sistemi monetari e parità monetaria. Metalli nobili. Costi e ricavi mercantili. Interesse semplice ed interesse composto. Sconto semplice e composto, razionale e commerciale. Cambiale, assegno e vaglia. Cambio, conti correnti. Fondi privati e pubblici. Operazioni di borsa. Annualità, Rendite. Prestiti con obbligazioni.

Ragioneria generale. — Concetti generali sulla organizzazione e amministrazione delle aziende. Gli elementi del capitale nelle imprese. Beni patrimoniali delle aziende di erogazione. Classificazioni e distinzioni relative. Inventari varie forme, specie e scopi. Cenni sui criteri di valutazione degli elementi inventariali. Gestione economica nelle imprese. Il reddito e la sua formazione. Le previsioni nelle aziende di erogazione. Le scritture; scritture elementari e sistematiche. Sistemi e metodi la partita doppia e le sue applicazioni. Oggetto e funzionamento dei conti del sistema del reddito. Situazioni e rendiconti. Materia e forme. Bilanci d'esercizio. Il giornale mastro e la partita semplice.

Ragioneria applicata. — Società commerciali (scritture relative alla costituzione del capitale; formazione delle riserve; rilevazione e riparto degli utili; aumenti e diminuzioni del capitale; ammortamento finanziario, emissione e ammortamento di obbligazioni). Imprese mercantili (rilevazioni e scritture relative ai costi e ricavi dipendenti da acquisti e vendite nell'interno ed all'estero; determinazione del reddito, bilanci di esercizio). Nozioni sul commercio di intermediazione. Scritture nelle aziende di commissione. Associazioni in partecipazione (convenzioni regolatrici dei rapporti fra i partecipanti; scritture degli associati). Imprese industriali (esercizio tecnico ed esercizio amministrativo; studi e preventivi di impianto; elementi speciali e generali del costo di produzione; scritture elementari; conti e scritture della contabilità generale; conto industriale e bilancio di esercizio). Imprese bancarie (classificazione; operazione delle banche di credito ordinarie e scritture elementari a esse relative; scritture sistematiche; situazioni periodiche; chiusura dei conti e bilanci d'esercizio). Cenni sulle imprese assicuratrici e sulle scritture relative. Aziende divise (conti e scritture delle filiali e delle centrali; scritture generali; situazioni e bilanci). Aziende dello Stato (patrimonio, bilancio di previsione; classificazione delle entrate ed uscite; rendiconto generale). Comuni e Provincie (patrimonio ed inventari; bilanci di previsione; classificazione delle entrate e delle uscite; avanzi e disavanzi di amministrazione; servizi di cassa; scritture; rendiconti).

Istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza (patrimonio, classificazione e valutazione dei suoi elementi; bilanci di previsione; classificazione delle entrate e delle uscite; movimenti di capitali; scritture; rendiconti). Trasformazione, fusione, liquidazione di aziende individuali e sociali. Liquidazioni fallimentari.

Principi di economia politica. — Elementi e fattori della produzione. Loro utilità totale e marginale. La proprietà privata. Il principio utilitario. La distribuzione del reddito fra i vari Comuni. L'impresa. Costo di produzione e prezzi in regime di concorrenza ed in regime di monopolio. La moneta e la politica monetaria. Numeri indici dei prezzi. Il cambio. La bilancia commerciale e la bilancia dei pagamenti internazionali. Il mercato finanziario. Le speculazioni di borsa.

Elementi di scienze delle finanze. — Bilancio dello Stato. Tesoreria dello Stato. Spese pubbliche. Entrate pubbliche. Entrate originarie. Imposte e tasse. Principi giuridici, economici ed amministrativi delle imposte. Imposte dirette ed imposte indirette. Debito pubblico. Finanza locale. Entrate e spese degli enti locali.

Nozioni elementari di statistica — Concetto di statistica od utilità di dati e le operazioni relative. Esposizione grafica dei dati. I numeri indici. Concetto della statistica demografica ed il censimento.

Cenni sull'ordinamento dell'Amministrazione militare marittima. — Organizzazione centrale e periferica della Marina. Ordinamento della Marina. Ufficiali e Corpo equipaggi marittimi. Istituti e scuole di educazione e istruzione.

Nozioni di diritto costituzionale.

Roma, addì 25 febbraio 1951

Il Ministro: PACCIARDI

(1647)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.